

ALLEGATO A

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42/2004)

Premessa

Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.

Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004.

1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi dell'articolo 81 comma1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

L'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte *“da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i **criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione**. I modelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, parte integrante della D.G.R. sopra citata, sono stati aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Al punto 5.5 dei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra gli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) territorialmente competenti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Paesaggistico

Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Entigestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province	Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	Popolazione superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

3. Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della L.R. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del D.Lgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013;

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito.

Si ribadisce, in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla D.G.R. n. 2727 del 22 dicembre 2011, l'opportunità che la Commissione per il Paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

In riferimento all'art. 80, comma 9, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per i comuni e per le Unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

In riferimento all'art. 81, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

4. Durata in carica della Commissione per il Paesaggio

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

5. Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004, ogni Ente locale (ivi compresi i Parchi Regionali) titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento (vedi verbale della commissione) prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004,

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

6. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniquale volta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

7. Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio:

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/ sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione

per il Paesaggio;